

allegato 2 all'atto reg.to a
Pordenone il 14/10/2022 al
n° 2673 Mod. 3 con
liquidati € ESNIG di cui
per imposta IPOT. € 1

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione non riconosciuta denominata
"ODV BOSCO DELLA MAN DI FERRO", con sede a **San Vito al Tagliamento (PN)**.
2. L'Organizzazione è costituita a tempo indeterminato.
3. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2

Statuto

L'ODV Bosco della Man di Ferro è disciplinata dal presente Statuto, si ispira ai principi e adempie alle norme del Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'ODV Bosco della Man di Ferro è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, non persegue alcun proposito di discriminazione di genere, religiosa, etnica o basata sul pregiudizio razziale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Organizzazione. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4

Finalità e attività

1. L'ODV Bosco della Man di Ferro è costituita per il perseguimento di finalità riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17 e precisamente:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno attraverso:
- la conservazione e la valorizzazione dell'area di interesse ambientale e naturalistico denominata, secondo l'originario antico toponimo, "Bosco della Man di Ferro", inclusiva del sito di rilevanza storica che fu sede dell'Antico Cimitero Ebraico e costituente bene dell'Ente

Provincia di Pordenone
Ufficio Provinciale del Territorio
Pordenone
Pubblico proprietario, contraddistinto in mappa del Comune di San Vito al Tagliamento come segue:

Fo.40 particelle n.68 - 70 - 26 - 57, costituenti un piccolo comprensorio contiguo di Ha.2.28.50 (ettari due, are ventotto, centiare cinquanta), in località Boscato, Fo.39 - I S.O. della Carta di Italia 1:25.000, 86/85- 31/30;

la riqualificazione di detta area mediante la rinaturalizzazione dell'ambiente, la conservazione e l'incremento della biodiversità, la cura e la valorizzazione del sito dell'Antico Cimitero Ebraico in essa compreso;

- la promozione della notorietà dell'area denominata "Bosco della Man di Ferro" in ambito regionale e sovraregionale;

- la tutela ambientale dell'area medesima con l'ausilio delle provvidenze legislative vigenti in materia di salvaguardia ambientale del territorio, nonché più in generale inerenti alla tutela del paesaggio.

L'operatività pratica dell'Organizzazione consiste principalmente:

- nell'agire direttamente per la conservazione naturalistica dell'antico sito cimiteriale ebraico, in un più vasto ambito di area protetta, detta "Bosco della Man di Ferro";

- nell'esercitare l'attività di gestione naturalistica dell'area nel suo complesso, agendo nel rispetto di un atto di convenzione d'uso stipulato e periodicamente rinnovato con l'Ente Pubblico proprietario;

- nel promuovere la tutela, la conoscenza e lo studio della flora, della fauna, dell'ambiente fisico, del paesaggio naturale e agrario propri della Bassa Pianura Friulana, sotto il profilo attuale e storico;

- nel concorrere, in eventuale collaborazione con istituzioni scolastiche, con circoli culturali, con altre associazioni, enti e comitati aventi similari finalità, alla formazione di una diffusa coscienza pubblica sulla necessità di conservare l'ambiente e il paesaggio quale patrimonio naturale e culturale dell'intera collettività presente e futura.

Tali azioni si ispirano ai principi della cultura naturalistica, della difesa dell'ambiente, della protezione della natura e a ogni altro principio che deriva dalla consapevolezza dell'interdipendenza fra uomo e natura.

Pertanto, oltre che nell'esercizio dell'attività di gestione naturalistica dell'area, l'Organizzazione si impegnerà in maniera specifica e concreta per la valorizzazione del sito, a suscitare interesse nel pubblico, all'attività di divulgazione di tematiche ambientali, alla produzione e alla diffusione di materiale promozionale e illustrativo specialmente mediante l'utilizzo dei mezzi informatici e del web, all'organizzazione di manifestazioni concernenti tematiche scientifico-naturalistiche, storiche e culturali in senso lato. La promozione della conoscenza dell'ambiente e del territorio potrà trovare valido ausilio in una parallela attività di approfondimento e di indagine che potrà essere esercitata anche attraverso la raccolta di materiale documentario.

A tutti questi compiti provvederanno sul piano organizzativo l'Organo di Amministrazione, il Comitato Tecnico-Scientifico, l'Addetto alle Relazioni Pubbliche e all'Attività Promozionale.

3. E' fatto divieto all'Organizzazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. Tuttavia l'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Titolo II
Risorse ed attività economiche

Art. 5
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Organizzazione;
 - da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - da attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
 - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettati dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.
 - da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

In particolare:

- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

- dai beni dell'Organizzazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Organizzazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6
Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali annuali devono essere versate in unica soluzione. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Organizzazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione

1. L'ODV Bosco della Man di Ferro risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Organizzazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 9
Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Titolo III
Associati, volontari e personale retribuito

Art. 10
Ammissione degli associati

1. All'ODV Bosco della Man di Ferro possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di genere, età, etnia, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Organizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale; la deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro sessanta giorni; l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11
Soci onorari

1. Sono soci onorari le persone fisiche o Enti segnalati dall'Organo di Amministrazione per particolari benemeritenze e, come tali, nominati dall'Assemblea.
2. I soci onorari sono esenti dall'obbligo di versamento della quota associativa annuale.

Art. 12
Soci fondatori

1. Sono soci fondatori i soci ordinari che compaiono nell'originario atto costitutivo dell'Organizzazione, nonché quelli indicati tali nel libro dei soci, su delibera dell'Organo di Amministrazione.
2. I soci fondatori al pari dei soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale al fine di poter esercitare i diritti loro derivanti dallo status di socio.

Art. 13
Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Organizzazione, di eleggerli e di approvare il bilancio;
i soci minorenni esercitano il loro diritto di voto tramite il soggetto avente rappresentanza genitoriale.
3. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto; essi hanno diritto di esaminare i libri associativi per presa di visione diretta presso la sede dell'Organizzazione ed eventuale presa di visione per via telematica.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Organizzazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Organo di Amministrazione.

Art. 14
Doveri degli associati

1. E' inerente alla qualità di associato la condivisione dei fini statutari e la disponibilità a collaborare al raggiungimento degli stessi, senza perseguire fini di lucro.
2. La collaborazione prestata dall'associato deve essere conforme ai fini dell'Organizzazione medesima ed essa è fornita a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Organizzazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Organizzazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo associativo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 15
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Organizzazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Organizzazione, può essere escluso dall'Organizzazione con deliberazione motivata dell'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 16 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

2. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Organo di Amministrazione provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari.

Art. 17 Personale retribuito

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

Titolo IV Organi dell'Organizzazione

Art. 18 Organi

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione
- il Presidente
- il Vicepresidente;
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Comitato Tecnico Scientifico
- l'Addetto alle Relazioni Pubbliche e all'Attività Promozionale
- L'Organo di Controllo
- L'Organo di revisione legale dei conti

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile.

Art.19
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci che alla data di convocazione della stessa siano in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso e con il pagamento delle quote delle annate pregresse qualora essi eventualmente non avessero già adempiuto a tale onere sociale.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o mediante il conferimento di delega scritta ad altro socio anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può raccogliere al massimo n. 3 (tre) deleghe.
4. Si applicano i commi 4° e 5° dell'Art. 2372 "Rappresentanza nell'assemblea" del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 20
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. L'avviso di convocazione potrà essere inviato anche con mailing-list, affisso all'albo presso la Sede e pubblicato sul sito internet dell'Organizzazione.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Organizzazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 21
Validità, votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto e delibera sulla trasformazione, scissione o fusione dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
5. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
6. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta di 1/3 (un terzo) dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Art. 22
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 23
Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. Inoltre:
 - fissa, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale;
 - delibera sul trasferimento della sede dell'Organizzazione;
 - delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Organizzazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
 - delibera su altro argomento di carattere ordinario e straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;

Art. 24
L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
 3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
 4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
 5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o e-mail.
 6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Assemblea, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Organizzazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- Le cariche di Tesoriere e Segretario sono, eventualmente, cumulabili.
7. Possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i componenti il Comitato Tecnico - Scientifico e l'Addetto alle Relazioni Pubbliche e all'Attività Promozionale.

Art. 25
Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Organizzazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi o quando il Presidente ritenga opportuno convocarlo per motivi di particolare urgenza o su richiesta del Comitato Tecnico Scientifico o quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) amministratori.
In tali ultime due ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'Organo di Amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Organizzazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispose il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Organizzazione;
 - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto e di trasferimento della sede dell'Organizzazione;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
6. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 26
Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Organizzazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 27
Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni, nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 28
Il Segretario

1. L'Organizzazione ha un Segretario, nominato dall'Organo di Amministrazione fra i suoi componenti, il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
 - è responsabile della corrispondenza dell'Organizzazione.

Art. 29
Il Tesoriere

1. L'Organizzazione ha un Tesoriere, nominato dall'Organo di Amministrazione fra i suoi componenti, il quale:
 - provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Organizzazione;
 - svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.
2. Le cariche di Tesoriere e Segretario sono, eventualmente, cumulabili.

Art. 30
Il Comitato Tecnico - Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo consultivo dell'Organizzazione.
2. Esso, oltreché dal Presidente dell'Organizzazione, è costituito da persone che esprimono competenza in merito al popolamento floristico, a quello faunistico, riguardo al paesaggio e in materia di conservazione e gestione dell'ambiente naturale, nominate dall'Organo di Amministrazione e che prestano la loro opera a favore dell'Organizzazione in forma gratuita.
3. Il Comitato si fa garante della correttezza scientifica degli scritti e del contenuto dell'attività editoriale prodotta dall'Organizzazione.
4. Il suo compito consiste, inoltre, nel programmare e coordinare, di concerto con l'Organo di Amministrazione, le attività per la conservazione e la valorizzazione naturalistica dell'area protetta "Bosco della Man di Ferro".
5. Il Comitato al fine di conferire organicità ed efficacia agli interventi si farà carico di redigere preventivamente un piano operativo-gestionale contenente indicazioni di dettaglio.
6. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione garantire agli studiosi e agli esperti componenti il Comitato Tecnico-Scientifico, continuità operativa per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione dei programmi settoriali, nel rispetto delle finalità statutarie e per un auspicabile lavoro scientifico di valutazione delle esperienze.

Art. 31
L'Addetto alle Relazioni Pubbliche e all'Attività Promozionale

1. L'Addetto alle Relazioni Pubbliche e all'Attività Promozionale è nominato dall'Organo di Amministrazione con il compito di curare, in accordo con l'Organo di Amministrazione medesimo, i rapporti collaborativi fra l'Organizzazione e iniziative pubbliche o private che perseguono finalità od obiettivi simili a quelle dell'Organizzazione;
2. Egli attende alla comunicazione con il pubblico e agisce per rendere nota l'Organizzazione anche presso circoli associativi, enti, istituti e a informare tali interlocutori circa gli scopi statuari e l'attività svolta dalla medesima;
3. Egli ricerca con particolare impegno il contatto con persone appartenenti alle giovani generazioni e con quanti rispondono positivamente al messaggio educativo rivolto alla conoscenza, alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'ambiente naturale.



Art. 32
L'Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 33
L'Organo di revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

Titolo V
Il bilancio

Art. 34
Bilancio d'esercizio e preventivo

1. L'Organizzazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. I bilanci d'esercizio e preventivo redatti dall'Organo di Amministrazione sono depositati presso la sede sociale dell'Organizzazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli associati.
3. I bilanci d'esercizio e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 35
Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 36
Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.



Art. 37
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Organizzazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 38
Scioglimento

1. L'Organizzazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'Organizzazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 39
Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.